

N. 4913/2017 R.G.



Tribunale Ordinario di Venezia

II sezione civile

Il G.U. dott. Roberto Simone

nel procedimento promosso da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tartini come in
atti,

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
VERONA – SEZIONE DI TREVISO,**

ha pronunciato la seguente

ordinanza

1) Ritenuto che la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29.3.2017, notificato il 7.4.2017, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiata ed in via di gradato subordine della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.



La ricorrente nata il 5.12.1996 in Nigeria, premesso che proveniva da Benin City in Edo State, dove avrebbe sempre vissuto dopo essere nata nel villaggio di nome Oza, ha dedotto che:

i suoi genitori non erano sposati, avendola concepita al di fuori del matrimonio, mentre il padre aveva già una moglie e dei figli nel proprio villaggio natale e la madre, dopo la sua nascita, si era trasferita con lei a Benin City, dove si univa ad un nuovo compagno con il quale concepiva altri tre figli;

nel 2003 il padre decedeva e al momento dell'apertura della successione la vedova ed i fratelli consanguinei, al fine di escluderla dalla divisione, contestavano il suo *status*, sì che la lite era portata all'attenzione del capo del villaggio, la cui decisione era contestata da questi ultimi;

rientrata a Benin City insieme alla madre negli anni seguenti era stata ripetutamente intimidita e malmenata, subendo uno stupro all'età di 13/143 anni, attribuendo la relativa responsabilità ai fratelli; nello stesso periodo aveva subito alcuni episodi di smarrimento psichico tanto da richiedere l'intervento di un esorcista;

con il denaro tratto da una attività di commercio ambulante era stata convinta da un'amica a lasciare la Nigeria nell'agosto del 2015 nella speranza che gli incubi cessassero; insieme ad altre quattro amiche si era rivolta a delle persone note come organizzatori di questi viaggi, sì che dal Niger raggiungeva la Libia a bordo di un pick up; in Libia era rimasta per un mese insieme alle sue amiche e a numerosi migranti in uno scantinato in attesa di un imbarco per il Mediterraneo; durante il viaggio a bordo di un gommone una delle sue amiche moriva a causa dell'ingestione di una miscela tossica formata da acqua salata e carburante, mentre lei riportava delle ustioni; soccorsa in mare



era poi approdata a Lampedusa ed aveva presentato domanda per la protezione internazionale.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che, quand'anche credibile il racconto svolto dall'istante, i fatti narrati non consentivano di inquadrare i presupposti applicativi previsti per la protezione maggiore, trattandosi di una vicenda attinente la sfera privata in relazione alla quale avrebbe potuto richiedere l'aiuto della polizia.

Esclusi i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. 251/2007, la Commissione Territoriale ha ritenuto di non poter ravvisare l'esistenza di una situazione di violenza generalizzata nell'area di provenienza ex art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007 o una condizione di vulnerabilità ai fini della chiesta protezione umanitaria.

La ricorrente, premesso che solo al cospetto del diniego amministrativo vincendo timori e ritrosie legate ad un substrato culturale ancestrale e di naturale chiusura verso i funzionari pubblici si era determinata ad evidenziare tutte le ragioni alla base del suo espatio, ha ulteriormente dedotto che in Libia aveva vissuto in uno scantinato di un'abitazione dove vi era una donna nigeriana di cinquant'anni che con soprusi e violenze l'aveva costretta a prostituirsi al fine di rimborsare le spese complessive del viaggio dalla Nigeria all'Italia. A comprova di quanto raccontato sovengono non solo le ustioni riportate durante la navigazione, ma anche la scoperta di essere incinta a causa dei forzosi atti sessuali, tanto che in Italia sul limitare del 90° giorno praticava l'interruzione della gravidanza. In questo contesto, potendo considerarsi la tratta un genere di condotte persecutoria intrapresa contro un gruppo sociale per l'appartenenza di genere, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della



protezione maggiore, fermo restando che i fatti esposti consentirebbero quantomeno il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), D.Lgs. 251/2007 e che, per la notoria instabilità politica della Nigeria e per la grave compromissione dei diritti umani, ricorrono i presupposti di cui all'art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007. In estremo subordine, la ricorrente, anche in considerazione dello sforzo fatto per integrarsi in Italia, non solo in ragione della sua vicenda personale indicata, ma anche per l'emergenza umanitaria della Nigeria (presenza di Boko Haram ed elevata corruzione nella regione del Delta del Niger per il controllo delle risorse petrolifere), ha chiesto il riconoscimento della protezione umanitaria.

2) Considerato che:

in ordine alla domanda principale, tesa al riconoscimento dello *status* di rifugiato, l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la l. 722/954, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza delle condizioni per l'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave



per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999, n.291; 12-01-1999, n. 11);

a riscontro della correttezza di tale interpretazione si deve ricordare l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 (*“Attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale”*) che nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza della rappresentazione della vicenda individuale resa dallo stesso ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, la cui accurata ed approfondita audizione ha reso superfluo l'interrogatorio in sede giudiziale se non nei limiti di un possibile approfondimento di dettagli asseritamente trascurati della Commissione Territoriale;

la specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto la ricorrente a fuggire dalla Nigeria, anche a prescindere da tutti i dubbi in merito all'attendibilità del racconto, poggia su una asserita controversia di natura privata legata alla divisione del patrimonio del padre, sì che non è in alcun modo riportabile ai motivi di persecuzione individuale normativamente valorizzabili in base alla citata convenzione in quanto avulsa da una specifica condizione soggettiva legata a ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale;



i riferiti attacchi fisici e spirituali, ammesso che siano veri (almeno i primi), oltre che indimostrati nella loro materialità non paiono riconducibili alla cennata vicenda familiare (secondo la ricorrente questi attacchi si sarebbero protratti per circa dieci anni) e, comunque, avrebbero giustificato la richiesta di aiuto da parte della Polizia, posto che la ricorrente ha sempre vissuto con la madre a Benin City;

solo in sede di impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale la ricorrente ha cercato di fornire un quadro più ampio deducendo di essere stata vittima di tratta al fine di prostituirsi, ma anche sotto tale profilo, anche a voler prescindere dalla possibile riconduzione del fenomeno alla persecuzione in virtù dell'appartenenza ad un gruppo sociale, il racconto reso è troppo generico e ai fini del riscontro non basta la circostanza della sottoposizione in Italia ad intervento di IVG (v. doc. 8);

3) Rilevato che:

quanto alla domanda subordinata diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

pur tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tali controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass.



ord. 17576/2010), nel caso di specie quanto detto a proposito della protezione maggiore vale anche ai fini della chiesta protezione sussidiaria, posto che, stante l'inconsistenza dei fatti esposti, non si ravvisa un pericolo di danno grave alla persona ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. 251/2007;

in relazione all'ipotesi di cui alla lett. c) ("la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale"), non si ravvisa nell'area di provenienza (Edo State) la presenza di un conflitto armato interno da cui può conseguire violenza indiscriminata, **intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati** (cfr. Corte giustizia Unione europea, 30-01-2014, n. 285/12), tant'è che esiste indicazione di non rimpatrio per i soli Stati di Borno, Yobe e Adamawa collocati nella zona nord orientale della Nigeria (v. UNHCR, *International Protection Considerations with regard people fleeing northeastern Nigeria and surrounding region* – Update, I, October, 2014), sì che non può farsi applicazione della *ratio* espressa da Cass. 16 febbraio 2012, n. 2294 in relazione alla mancata trasposizione nel nostro ordinamento dell'art. 8 della direttiva 2004/83/Ce;

a fondare l'esistenza di un conflitto armato non giovano nemmeno le indicazioni contenute nel sito www.viaggiare Sicuri.it, trattandosi di un sistema di raccolta dati diretto a cittadini italiani all'estero e, come tale, ispirato ad una logica precauzionale volta a contenere i rischi di chi viaggia per ragioni di turismo o di lavoro e comunque al fine di minimizzare i costi di un eventuale rimpatrio di italiani all'estero;

quanto alla possibile deduzione relativa alla necessità di valutare la richiesta di protezione in funzione del luogo di residenza e non di quello di nascita, così potendo prendere in esame la condizione della Libia quale ultimo luogo di vita dell'istante, deve



escludersi che tale paese possa essere considerato alla stregua del luogo di stabile localizzazione dell'interesse di vita del ricorrente, trattandosi di un passaggio obbligato nel viaggio di avvicinamento all'Europa, sì che si torna ai motivi di esordio del ricorso ossia al paese di origine.

4) Considerato che:

l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo ed il presente procedimento non è di tipo meramente impugnatorio come tale limitato al solo annullamento del diniego amministrativo (Cfr. Cass. 22 marzo 2017, n. 7385; 3 settembre 2014, n. 18632, 9 dicembre 2011, n. 26480); in base alla certificazione sanitaria del [redacted] della ULSS2 Marca Trevigiana (cfr. il doc. 21 della ricorrente) la ricorrente presenta un quadro compatibile con un disturbo post-traumatico da stress in relazione al pregresso vissuto ed alle ragioni che l'hanno portata a lasciare il suo paese, tanto da dover osservare un trattamento farmacologico per risultare adeguatamente compensata;

la ricorrente in base ad una indagine ginecologica effettuata in data [redacted] presso la stessa ULSS" (v. referto allegato alla nota depositata il 9.2.2018) risulta essere stata vittima di mutilazione genitale;

la rilevata condizione soggettiva permette di includere la ricorrente nella categoria di «persona vulnerabile» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h *bis*, d.lgs. 25/2008 (minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o



altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali);

la condizione di persona affetta da disturbo post-traumatico da stress è una patologia di indubbia gravità, che di là dalla attendibilità del racconto fatto dalla ricorrente, non elide la sostanza del problema e della necessità di fornire le debite cure al soggetto malato;

nel caso di specie, tenuto altresì conto della accertata mutilazione genitale, ricorre una situazione personale oggettiva e grave che non consente l'allontanamento dal territorio nazionale, pur trattandosi di rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione si giustifica proprio in ossequio all'esigenza di assicurare all'individuo che si trovi in una condizione di particolare vulnerabilità soggettiva la debita protezione;

la particolare condizione soggettiva di persona vulnerabile e la stessa portata dell'art. 32 cost. che riconosce ad ogni individuo la salute non solo come diritto soggettivo da valere in chiave orizzontale, ma anche come dovere istituzionale ad apprestare le condizioni per la relativa tutela anche in chiave di salvaguardia dell'interesse pubblico, permettono di ritenere pienamente integrato il requisito per il riconoscimento della chiesta protezione, avuto altresì riguardo a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della direttiva 2004/83;

se rimpatriata in Nigeria, attese le notorie carenze del relativo sistema sanitario, la ricorrente anche per la sua condizione economica non avrebbe certezza di accesso a strutture qualificate e così vedrebbe compromesso l'attuale livello di compensazione della patologia;

il ricorso proposto, pertanto, deve essere accolto disponendo che la Questura di Treviso rilasci un permesso di soggiorno temporaneo in favore della ricorrente;



le spese di lite devono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e delle stesse ragioni alla base della domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

1) accoglie il proposto ricorso ed in riforma del provvedimento impugnato reso il 29.3.2017 dal MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA sezione di Treviso accerta il diritto di [REDACTED] [REDACTED] al riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998 e, per l'effetto, dispone che la Questura di Treviso rilasci un permesso di soggiorno temporaneo;

2) compensa le spese di lite.

Si comunichi

Venezia, li 27 agosto 2018

Il G.U.

Dott. Roberto Simone

